



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**IFP-0050569-28/12/2007-1.2.3.4**

**Prot. n.**

**Al Comune di Magisano**  
**Provincia di Catanzaro**  
**Via M. Giglio, 47 - 88050**

**OGGETTO:** Quesito in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Si fa riferimento al quesito prot. 3325 del 13 dicembre u.s., pervenuto a mezzo fax, con il quale codesto ente ha chiesto il parere di questo Ufficio in merito alla possibilità di procedere alla copertura in pianta organica di un posto di ragioniere, che si renderà vacante in data 1° gennaio 2008, avendo intenzione di procedere prioritariamente alla stabilizzazione di n. 5 lavoratori socialmente utili, avendo attualmente in organico solamente 2 vacanze.

Al riguardo si rappresenta che la stabilizzazione dei LSU di che trattasi è disciplinata dall'art. 1, comma 1156, lett. f) e lett. f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), così come modificato ed integrato dagli artt. 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

Ciò premesso e come chiarito dalla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, i comuni che intendono procedere ad assunzioni di LSU, devono presentare vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale vigenti alla data del 1° gennaio 2007.

Tuttavia, l'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, ha previsto la possibilità di effettuare le assunzioni di che trattasi "anche in soprannumero" rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

Nelle ipotesi di assunzione in soprannumero, i comuni non potranno procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Inoltre la stabilizzazione costituisce a tutti gli effetti un'assunzione a tempo indeterminato e come tale deve essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno.

Come evidenziato dal T.A.R. Veneto, Sez. II, con sentenza del 19 ottobre 2007, n. 3342, la stabilizzazione del personale non costituisce un obbligo per le amministrazioni ma è una facoltà che viene esercitata in ragione delle esigenze funzionali dell'ente.

Nella fattispecie rappresentata, nel caso cui codesto Comune abbia intenzione di stabilizzare i 5 lavoratori socialmente e venga ammesso al contributo previsto per la stabilizzazione di tutti i medesimi 5 LSU, potrà procedere alla assunzione di 2 LSU nel rispetto della pianta organica e di 3 LSU in soprannumero.

Ne consegue che, prima di procedere all'assunzione di un nuovo ragioniere, codesto ente dovrà preventivamente riassorbire le 3 eccedenze di che trattasi.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro

